



**AUDIZIONE DEL 26 GIUGNO 2015 DELL'UNIONE SINDACALE DI BASE
ALL' 11^ COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
LAVORO PREVIDENZA SOCIALE**

Atto del Governo n. 176 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità).

La Confederazione USB ha più volte rappresentato, anche a codesta Commissione il proprio totale contrasto e disaccordo con la legge 10 dicembre 2014 n. 183 da cui discende il presente atto del governo.

Il complesso dei decreti attuativi della delega che codesto Parlamento ha inopportunamente concesso al governo, si rivela, come da questa confederazione facilmente pronosticato, strumento atto a determinare e governare una vera e propria mutazione genetica di quel "lavoro" su cui pur si fondava l'idea stessa dello Stato disegnato dai padri costituenti della Repubblica e di quella branca del diritto denominata appunto "diritto del lavoro".

Con il jobs act, il diritto del lavoro che trae la propria ragion d'essere dall'asimmetria delle parti che si obbligano reciprocamente, non ha più lo scopo di tutelare il contraente debole del contratto del lavoro, il lavoratore, ma si pone a tutela del contraente forte, il datore di lavoro.

Nessun contratto all'interno dell'intero ordinamento giuridico italiano pone il contraente più debole in una posizione di simile minorità come quella che si determina per il lavoratore con il complesso dei decreti del jobs act.

Il Codice Civile del 1865 conteneva la "locazione delle opere" ed all'art.1570 si specificava che questa era il "contratto per cui una parte si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede" mentre l'art.1627 inseriva tra i tipi di locazione di opere e d'industria "quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio", cioè il Parlamento del Regno d'Italia nel 1865 definiva il contratto di lavoro un contratto di locazione.

Nel 2015, un lavoratore della Repubblica Italiana i diritti di un locatario se li può soltanto sognare.

La “modernità” del governo Renzi e l'acquiescenza di questo Parlamento stanno riportando il paese ed i lavoratori di questo paese indietro di centocinquant'anni.

Come Confederazione USB, che non fa mistero della propria ferma e radicale volontà di muoversi in direzione ostinata e contraria per ribaltare nel paese i frutti di questo sciagurato governo e di questa improvvida legislatura, non abbiamo interesse ad entrare nel dettaglio dell'articolazione del singolo decreto nell'inutile tentativo di migliorarne l'assunzione (che, comunque, per i lavoratori resterebbe rettale).

Non ne abbiamo interesse anche perché istruiti dal destino dei precedenti lavori di questa Commissione in ordine ai primi due decreti attuativi del jobs act, che il governo ha ritenuto bellamente di ignorare, dimostrando tutta la propria protervia, arroganza ed il proprio disprezzo per l'istituzione parlamentare.

Come Confederazione USB abbiamo interesse a sottolineare ai membri di questa Commissione e all'intero Parlamento gli aspetti intrinseci di inaccettabilità contenuti nella norma all'esame e di portarne alla luce la gravità perché quanto meno ne resti traccia negli atti e a nessuno possa essere poi concesso l'alibi dell'ignoranza.

Il decreto all'esame avrebbe potuto essere, come dichiarato nell'intestazione, un tranquillo tentativo di snellire procedure ed iter burocratici sostanzialmente facendo affidamento sul generale ricorso alle procedure on line e su un'idea alla “grande fratello” di governo delle procedure lavoristiche.

Al di là dell'ossessione accentratrice che chiaramente condiziona l'uomo solo al comando e che trova riscontro negli schemi di decreto n. 177 e 178, contemporaneamente al presente, all'esame di questa Commissione, il governo non ha potuto fare a meno di introdurre nello schema ulteriori elementi di particolare gravità.

Seguendo l'ordine dell'articolato apprendiamo immediatamente come il cosiddetto collocamento obbligatorio, ovvero gli strumenti legislativi, organizzativi e procedurali volti a garantire il diritto all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità fisiche o psichiche, non c'è più. Ora avremo il cosiddetto “inserimento mirato”.

Al di là delle solite chiacchiere sull'informatizzazione delle procedure e in termini di politiche attive - che si sono dimostrate tali solo nel consentire il profitto a chi di queste politiche attive ne fa il proprio “core” - tutta la riforma si concretizza in un singolo fatto: scompare la pur limitata e residuale assunzione sulla base delle graduatorie e tutte le assunzioni avvengono sulla base della scelta del datore di lavoro.

In sostanza il disabile non ha più, almeno formalmente, il diritto lavorare, ma ha solo l'opportunità di porsi su uno *stand* del mercato del lavoro riservato a pezzi, anche loro “fallati”, cui i datori di lavoro devono comunque prima o poi fare ricorso.

Che la logica sia questa e nient'altro che questa, emerge chiaramente dalla circostanza per la quale sui prodotti particolarmente fallati verrà applicato un considerevole sconto (70% della retribuzione

per 36 mesi con un'invalidità superiore al 70%, che si riduce al 35% per gli invalidi tra il 67 al 70%, se l'invalidità è psichica, poi, lo sconto è del 70% della retribuzione per 60 mesi con il 45% di invalidità).

Bisogna poi accertarsi che presso l'INPS ci sia il relativo coupon, perché questi saranno in numero limitato.

Vorremmo ricordare ai membri di questa Commissione – a quelli del governo che queste cose le hanno pensate e scientemente scritte, non ne vale la pena – che stiamo parlando di persone, la cui dignità non è commisurabile alla loro capacità di produrre profitto. Stiamo parlando di lavoro e per le persone oneste lavoro è sinonimo di dignità.

Altro aspetto che deve essere denunciato con forza è quello relativo non già all'adeguamento dell'articolo 4 della legge 300 del 1970, ma alla sua manomissione.

Il testo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori recita:

“È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti...”

In sostanza il senso della norma è chiaro ed inequivoco anche sul piano giurisprudenziale e si concretizza nel divieto da parte del datore di lavoro di utilizzare a fini disciplinari o comunque direttamente connessi al rapporto di lavoro, le eventuali notizie e dati ricavati dagli strumenti – eventualmente autorizzati per fini produttivi o di sicurezza - attraverso cui, indirettamente, potrebbe esercitare un controllo a distanza sul lavoratore,

L'articolo 1, comma 7, lettera f) della legge 10 dicembre 2014 n. 183, ha delegato al governo la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Al di là della presa in carico degli elementi connessi all'evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi quarantacinque anni e che potrebbe giustificare una migliore specificazione ed articolazione della norma originaria, lo schema di decreto del governo cassa semplicemente il divieto contenuto nell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori ed il terzo comma dell'articolo 23 dello schema di decreto recita:

“Le informazioni raccolte ai sensi del primo e secondo comma (tutte, quelle prese con mezzi audiovisivi tradizionali e con i mezzi e strumenti più innovativi, nonché con gli strumenti “che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”) sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196”

Nella sostanza il governo ha preso a pretesto una presunta necessità oggettiva di ridefinizione di una materia estremamente sensibile al progresso tecnologico per liquidare anche quest'ultimo presidio della dignità del lavoratore.

Ha rovesciato di centottanta gradi verso e senso della norma e ha trasformato una tutela del lavoratore in uno strumento di controllo e coercizione in mano al soggetto di riferimento del governo: il padrone (non è il caso di utilizzare terminologie rese ridicole dalla realtà dei fatti).

Questa aberrazione pervade per intero il complesso normativo derivante dal jobs act ma la Confederazione USB chiede ai membri di questa Commissione quantomeno di valutare se nello specifico il governo non sia andato ben al di là dei limiti consentiti dalla pur genericissima delega concessa.

Naturalmente l'Unione Sindacale di Base, nel ringraziare comunque Presidente e Commissione per l'opportunità concessa di esprimere la propria posizione, invita questa Commissione ad esprimere un parere negativo all'Atto del Governo oggi all'esame.

Confederazione U.S.B.
(Severo Lutrario – Viviana Ruggeri)



**AUDIZIONE DEL 26 GIUGNO 2015 DELL'UNIONE SINDACALE DI BASE
ALL' 11^ COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
LAVORO PREVIDENZA SOCIALE**

Atto del Governo n. 177 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive).

La Confederazione USB nell'ambito della propria contrarietà alla Legge delega 10 dicembre 2014 n. 183 ed al complesso degli Atti di Governo che ne sono derivati, esprime il proprio giudizio negativo anche nei confronti del presente Atto di Governo all'esame di codesta Commissione.

Il dispositivo in oggetto muove dal complesso quadro di problemi e criticità, su cui si è innestato il processo di riforma dei servizi per l'impiego (ex uffici di collocamento) sin dalla fine degli anni '90, nell'intento di porre rimedio alla debolezza degli stessi nel determinare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e nella prospettiva di ripensare i modelli di politica attiva del lavoro sino ad oggi adottati, rivelatisi inefficaci e indipendenti dalle dinamiche dei sistemi produttivi.

Il progressivo conclamarsi della crisi, insorta nel 2007, ha condotto dall'opportunità alla stringente necessità di sperimentare, attraverso lo strumento dell'ammortizzatore sociale in deroga, l'integrazione tra politiche passive e attive, anche grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo 2007-2013.

Le esperienze condotte da allora restituiscono un dato sostanziale: il tempo dedicato alla politica attiva da parte del soggetto preso in carico si rivela, in modo chiaro e inoppugnabile, un mero adempimento formale, poiché l'offerta formativa sui territori non risponde ai reali fabbisogni professionali distintivamente riferibili agli stessi sistemi locali di competenze.

Ancora oggi, dunque, tutti i nodi problematici di un tempo permangono in modo drammatico.

E' in tale contesto che si giunge all'attuale schema di decreto, che, ri-accentrando i poteri precedentemente devoluti alle Regioni (Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001), individua, quale unica soluzione, il ritorno al passato senza un puntuale investimento sugli specifici nodi problematici che, nel tempo, hanno mostrato la loro imponente rilevanza in termini di impatto negativo sulla disoccupazione. In tal senso si ritiene opportuno, nell'ambito della presente

audizione, sottolineare alcune delle questioni di fondo irrisolte, su cui arditamente si innesta il provvedimento in discussione:

- o il mancato investimento nei servizi pubblici per l'impiego in termini di quantità e qualificazione delle risorse umane dedicate, nonché di diffusione generale e distribuzione selettiva - prioritariamente nei territori più fragili - delle stesse e delle relative dotazioni infrastrutturali;
- o la mancata definizione dei LEP, da sempre è di competenza del livello centrale;
- o il mancato investimento nel monitoraggio e valutazione delle performance dei servizi per il lavoro, affidandone la conduzione a un soggetto pubblico di ricerca, in grado di garantire terzietà e autorevolezza del processo valutativo;
- o la costruzione di una dorsale informativa in grado di porre in trasparenza tutta l'offerta dei servizi di politica attiva, gli esiti in termini occupazionali, la qualità dell'occupazione e il rapporto tra costi e benefici;
- o il mancato investimento da parte dello Stato in efficaci e sostenibili dispositivi per l'occupazione. Quest'ultimo aspetto si ritiene sia il vero grande problema delle politiche attive del lavoro nel nostro Paese, poiché l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro presuppone la ovvia condizione che vi siano entrambe le componenti e, allo stato attuale, ne manca, drammaticamente, la prima: la domanda di lavoro.

In riferimento agli ambiti problematici indicati, lo Schema di Decreto prevede in sostanza:

- la costituzione dell'Agenzia ANPAL con un ruolo di coordinamento e gestione delle politiche attive del lavoro, dei centri per l'impiego e APL (Art.4, Art.9);
- il trasferimento dell'Autorità di gestione del FSE dal Ministero del Lavoro all'Agenzia, snaturando indebitamente il fine di tale fondo - che è quello dell'occupazione - e utilizzando lo stesso per la gestione delle attività condotte in seno all'ANPAL (Art. 3);
- l'implosione del ruolo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che cederà all'ANPAL risorse umane (230 dipendenti) e funzioni chiave (Art.3), conservando la sola funzione di indirizzo e vigilanza dell'ANPAL;
- il gravissimo attacco all'Ente Pubblico di Ricerca ISFOL, prevedendo la mobilità, verso la costituenda Agenzia, di un contingente rilevante di personale (157 unità) e la conseguente riduzione della sua pianta organica (Art.4 e Art.10 e Relazione illustrativa);
- l'attuazione di una riforma del mercato del lavoro e della sua governance, secondo il modello "senza costi aggiuntivi per le finanze dello Stato", che in realtà si traduce in un travaso predatorio a favore dell'ANPAL:
 - o dei fondi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
 - o dei fondi dell'ISFOL (riduzione delle piante organiche proporzionale al numero delle persone mobilitate a favore dell'Agenzia, e della contrazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione);
 - o del 50% dei fondi interprofessionali non utilizzati dalle imprese;
 - o dei fondi di natura comunitaria, grazie al trasferimento dell'Autorità di Gestione del FSE e del PON Occupazione 2014-2020 dal Ministero del Lavoro alla costituenda Agenzia;

- un modello di politica attiva del lavoro che ricalca pedissequamente prima l'esperienza degli ammortizzatori sociali in deroga e, poi, l'Iniziativa Garanzia Giovani, avendo quest'ultima ormai mostrato, in modo chiaro e imbarazzante, il suo fallimentare esito sia in termini di efficacia e qualità occupazionale, sia in termini di efficienza del processo di implementazione. Un'analisi più attenta dei risultati intermedi avrebbe offerto importanti suggerimenti sulla reale sostenibilità del modello di politica proposto nello Schema di Decreto;
- la progressiva privatizzazione della gestione dell'offerta di servizi di politica attiva del lavoro (APL), senza prevedere alcun rafforzamento della componente pubblica, determinerà un inesorabile arretramento dello Stato a favore dei privati su un tema e su una funzione che non può essere sovradeterminata dalla asimmetrica logica del mero profitto (Art. 12);
- il principio che rende qualsivoglia forma di sostegno al reddito condizionata dalla disponibilità del soggetto di rendersi disponibile ad un percorso di politica attiva e ad "un'offerta congrua" di lavoro - concetto assai vago - rivela, nuovamente, una grave e rischiosa scelta di campo operata a vantaggio dei soggetti privati. Al pubblico, ai centri per l'impiego, altro non resta che il residuale processo di profilatura del soggetto. Data l'esiguità di tali compiti, da un lato, e il consistente numero di dipendenti che operano nei centri dall'altro, c'è da chiedersi quale sarà il destino dei 7500 dipendenti;
- l'introduzione del principio, secondo cui i titolari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità, oltre ad abbassare ulteriormente il valore del lavoro (tenuto conto che la cassa integrazione non coincide con il salario percepito e che con questo meccanismo si abbassa inevitabilmente il costo del lavoro a solo vantaggio dello Stato, penalizza anche il valore del lavoro di tutti quegli operatori che nel terzo settore svolgono funzioni analoghe (Art. 26);
- l'introduzione del critico concetto di offerta congrua, come già indicato, delegata alla proposta dall'ANPAL e alla formalizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rivela l'assenza nel provvedimento in oggetto di una definizione chiara, preventiva e socialmente condivisa dei suoi principi chiave ispiratori (Art. 3).

Nel dispositivo normativo la costituzione dell'ANPAL, tuttavia, si profila come la panacea risolutrice, come la leva strategica per il superamento di tutti i problemi che affliggono il nostro mercato del lavoro. Di tale soggetto nascente se ne definisce il suo dimensionamento: 395 unità, di cui 230 dipendenti del Ministero del Lavoro e 157 dell'ISFOL (cfr. relazione illustrativa); numeri, questi, non accompagnati da criteri che consentano di comprendere quale tipologia di risorse umane saranno mobilitate a favore della costituenda Agenzia. Viceversa, lo schema di decreto appare denso di informazioni in merito alle figure professionali che costituiranno il management dell'Agenzia e assolutamente nulla si dice del destino del precariato ISFOL, che ammonta a circa 250 unità, e del personale (tempi determinati e indeterminati) di Italia Lavoro SpA, avviata a commissariamento sine die (art.4).

Il caso dell'ISFOL merita, comunque, un approfondimento specifico, poiché rappresenta il caso esemplare del processo di smantellamento della ricerca pubblica in questo Paese, disattendendo lo

stesso target definito da Europe2020, che stabilisce un investimento nella ricerca pari al 3% del PIL, a fronte dell'esiguo 1,27% dell'Italia.

Al riguardo, lo Schema di Decreto non lascia dubbi circa la volontà di indebolire l'unico EPR che presidia e tratta in modo integrato i temi e le politiche del lavoro, della formazione e del welfare, salvandone l'esistenza, ma ridimensionandolo sia in termini di capitale umano, sia in termini di risorse economiche (art10).

Sorge allora il dubbio che il dispositivo attribuisca scarso valore alla valutazione delle politiche del lavoro a quelle sociali e formative, poiché per un reale esercizio di tali azioni essenziali e strategiche il Paese necessiterebbe, semmai, di un investimento finalizzato all'incremento e alla valorizzazione delle risorse umane e finanziarie dedicate, anziché dell'avvio di un'opera di smantellamento dell'ISFOL, agita attraverso una radicale e inaccettabile decurtazione delle stesse.

In conclusione, pur confermando un giudizio negativo sull'intero impianto, si richiama codesta Commissione a porre la dovuta attenzione relativamente a :

- un congruo ridimensionamento delle funzioni dell'Agenzia a favore del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL;
- la difesa del valore della valutazione delle politiche del lavoro, di inclusione sociale e di quelle formative, riaffermandone il principio di terzietà e autorevolezza;
- il rilancio dell'Ente Pubblico di Ricerca ISFOL, quale soggetto terzo in grado di garantire alla stessa Agenzia, studi, ricerche, valutazioni e monitoraggi delle politiche e degli strumenti, attraverso cui le stesse si attuano;
- il superamento di una mobilità forzata del personale ISFOL e di quello del Ministero del Lavoro a favore di un dispositivo volontario di accesso attraverso l'attivazione di una call, aperta a tutte le amministrazioni pubbliche e ai 250 precari dell'ISFOL, per la composizione dell'organico dell'Agenzia, sulla falsariga di quanto già operato in occasione della costituzione della Agenzia per la Coesione Territoriale;
- l'apertura di un bando di concorso per il personale di Italia Lavoro SpA, scongiurandone in tal modo la dispersione delle competenze;
- l'affermazione del principio di volontarietà per quanti siano beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, in costanza di rapporto di lavoro, nell'esercizio di prestazioni di lavori di pubblica utilità a favore degli enti locali;
- la sperimentazione del modello di riorganizzazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, così come diseguate dallo Schema di Decreto, al fine di mettere in campo quei fattori correttivi necessari, prima che tale riordino sia messo a sistema.

Anche in questo caso l'Unione Sindacale di Base, nel ringraziare comunque Presidente e Commissione per l'opportunità concessa di esprimere la propria posizione, invita questa Commissione ad esprimere un parere negativo all'Atto del Governo oggi all'esame.

Confederazione U.S.B.
(Severo Lutrario – Viviana Ruggeri)



**AUDIZIONE DEL 26 GIUGNO 2015 DELL'UNIONE SINDACALE DI BASE
ALL' 11^ COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
LAVORO PREVIDENZA SOCIALE**

Atto del Governo n. 178 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale).

La Confederazione USB ribadisce a codesta Commissione il proprio totale contrasto e disaccordo con la legge 10 dicembre 2014 n. 183 da cui discende il presente atto del governo.

Il complesso dei decreti attuativi della delega che codesto Parlamento ha inopportuno modo concesso al governo, determina una vera e propria mutazione genetica di quel "lavoro" su cui pur si fondava l'idea stessa dello Stato disegnato dai padri costituenti della Repubblica e di quella branca del diritto denominata appunto "diritto del lavoro".

Con il jobs act, il diritto del lavoro viene mutato in arbitrio padronale ed i lavoratori sono deprivati di quei diritti che nessuno aveva concesso spontaneamente loro, ma che erano il frutto di centocinquanta anni di dure conquiste.

Si può affermare questo perché quando nel rapporto di lavoro le obbligazioni in capo al contraente forte divengono mere indicazioni lasciate nella sua disponibilità – da quella di risolvere in maniera ingiustificata il rapporto a quella di mutare l'oggetto della prestazione con il demansionamento – anche tutti gli altri diritti formalmente il capo al lavoratore – tali se liberamente esigibili - divengono semplici desiderata alla mercé del buon cuore del datore di lavoro.

In un simile quadro l'amministrazione pubblica che istituzionalmente esiste per garantire il rispetto di questi diritti cessa di avere un ruolo ed una funzione e deve essere rottamata o, quantomeno, deve essere trasformata per assolvere ad altre funzioni.

Come la repressione del lavoro nero, inaccettabile non in quanto socialmente riprovevole ma in quanto freno allo sviluppo economico del paese, lavoro nero, agli occhi dei "riformatori" ormai ingiustificato dalle condizioni del lavoro che ne hanno legalizzato le peggiori condizioni.

Il decreto sul riordino dei servizi ispettivi si muove in questa direzione.

Qual è l'obiettivo che viene sbandierato dal governo per la creazione dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro?

Razionalizzare i servizi ispettivi per evitare le continue duplicazioni o sovrapposizioni di interventi da parte dei diversi corpi ispettivi: viene, infatti, affermato apoditticamente che queste duplicazioni o sovrapposizioni sono un importante problema per le aziende ma in nessuna occasione è mai stato fornito un dato che dimostri la veridicità di quanto affermato.

Al contrario, se leggiamo i rapporti che annualmente il Ministero del Lavoro redige, in attuazione dell'art. 20 della Convenzione OIL C81 dell'11 luglio 1947, relativi ai risultati annuali dell'azione di vigilanza di competenza degli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, salta agli occhi come, a partire dal 2007, vi sia stata una progressiva diminuzione delle ispezioni, complessivamente per un 30%.

Oggi sempre di più il problema non sono le duplicazione delle ispezioni ma l'insufficienza dell'attività di vigilanza a causa della riduzione costante del personale adibito alla vigilanza ispettiva negli istituti.

Non solo, l'insufficienza dell'attività di vigilanza è legata all'impiego del personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro sulla base di logiche volte alla mera repressione del lavoro nero attraverso la pratica dell'accesso breve e attraverso criteri di valutazione dell'attività ispettiva e delle stesse direzioni – e di determinazione del magro salario accessorio – fondati non sulla qualità ma sulla quantità degli accessi ispettivi e delle sanzioni comminate, con una trasformazione di fatto degli ispettori del lavoro in gabellieri sguinzagliati contro artigiani, commercianti, piccoli imprenditori ma impossibilitati ad agire là dove il lavoro sommerso ed irregolare, la distorsione degli appalti, producono il profitto dei gruppi d'affari e malaffare di questo Paese.

Inoltre, la creazione della già prevista banca dati comune e lo scambio telematico delle informazioni eliminerebbe qualsiasi possibilità di sovrapposizione degli accertamenti ispettivi: ed infatti, prevista fin dal 2004, tale banca dati non è mai stata realizzata.

Con la creazione dell'Ispettorato Nazionale si sottrae agli enti previdenziali la funzione di vigilanza: questa decisione presentata come una razionalizzazione, inevitabilmente comporterà la riduzione drastica del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi evasi.

Infatti, se guardiamo i dati presenti nell'ultimo rapporto annuale sull'attività ispettiva, solo il 6% dei contributi e dei premi assicurativi complessivi è stato recuperato dagli ispettori del Ministero del Lavoro, circa 100.000.000 su 1.500.000.000, a fronte del fatto che gli ispettori del ministero sono circa 2.800, quelli dell'Inps circa 1000 e solo 300 quelli Inail.

Ma non perché gli ispettori degli enti previdenziali siano più bravi, ma solo perché da un lato le modalità di ispezione sono diverse e quelle ministeriali sono da anni indirizzate ad ispezioni parziali, limitate, orientate più alla lotta al lavoro nero che a quella al lavoro sommerso, dall'altro

che il personale ispettivo previdenziale ha a disposizione banche dati e strumenti informatici più efficienti.

Non va dimenticato che il Ministero del Lavoro va in giudizio senza avvalersi di avvocati ma con funzionari amministrativi cui viene attribuito questo compito; ciò fa sì che abbiamo molta paura di perdere le cause per la possibilità di pagare le spese processuali, pertanto spingono il personale ispettivo a restringere al massimo gli aspetti oggetto di accertamento ed ad evitare le cause pilota.

Questo decreto è dunque un ulteriore colpo alla previdenza pubblica nella prospettiva di un progressivo smantellamento della stessa.

Quando fra qualche anno si strillerà a nuovi buchi dell'Inps ci si ricordi di questo decreto che sancirà la morte della vigilanza.

Per aggredire il fenomeno del lavoro sommerso bisogna andare nella direzione opposta a quella seguita da questo governo: è necessario guardare soprattutto alla qualità dell'ispezione, indirizzare l'ispezione su settori che si individuano particolarmente a rischio di elusione/evasione come, per fare solo qualche esempio, le cooperative, tutti i contratti elusivi come le finte partite Iva, i finti lavori occasionali o intermittenti, le somministrazioni e gli appalti di servizi o di opere che nascondono vere e proprie somministrazioni illegali di manodopera.

La realtà del lavoro oggi in Italia vede la continua violazione dei diritti dei lavoratori anche attraverso sistemi di elusione degli obblighi retributivi e contributivi da parte delle imprese: lavoratori assunti in part time ma utilizzati a tempo pieno, straordinario pagato con false indennità di trasferta, lavoratori assunti con contratto a tempo pieno ma impiegati poi a chiamata, ecc.

Sempre maggiore attenzione deve essere dedicata alla catena degli appalti e subappalti, dove le condizioni di lavoro non hanno solo riflesso sulle elusioni/evasioni ma, anche e soprattutto sull'andamento infortunistico. Non è un caso che sempre più quando avvengono gravi infortuni anche nell'ambito produttivo di grosse imprese nella quasi totalità dei casi, si tratta di lavoratori di aziende minori cui sono stati appaltati lavori e/o servizi.

Con questo decreto si prevede che gli ispettori dell' Inps ed dell' Inail vengano posti in un ruolo ad esaurimento e che via via che andranno in pensione siano sostituiti sono da personale assunto dal nuovo Ispettorato.

Se fino ad oggi gli ispettori del lavoro sono stati tenuti in condizioni non idonee per svolgere adeguatamente il proprio compito (mancanza di banche dati, organizzazione interna farraginoso, retribuzioni avvilenti) possiamo legittimamente pensare che i futuri ispettori del nuovo Ispettorato saranno tenuti nelle medesime condizioni.

Gli Enti previdenziali devono continuare ad avere la loro vigilanza, specializzata nella normativa di riferimento e quanto più svincolata dal potere politico, indirizzata al recupero della contribuzione e dei premi.

Anche in questo caso l'Unione Sindacale di Base, nel ringraziare comunque Presidente e Commissione per l'opportunità concessa di esprimere la propria posizione, invita questa Commissione ad esprimere un parere negativo all'Atto del Governo oggi all'esame.

Confederazione U.S.B.
(Severo Lutrario – Viviana Ruggeri)



**AUDIZIONE DEL 26 GIUGNO 2015 DELL'UNIONE SINDACALE DI BASE
ALL' 11^ COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
LAVORO PREVIDENZA SOCIALE**

Atto del Governo n. 179 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).

In presenza dell'ultimo e conclusivo schema di decreto legislativo prodotto dal governo in base alla delega del cosiddetto jobs act, la Confederazione USB torna ancora una volta a ribadire con forza e determinazione il proprio totale contrasto e disaccordo con la legge 10 dicembre 2014 n. 183 da cui, appunto, discende il presente atto del governo.

Nel complesso dei decreti attuativi della delega che codesto Parlamento ha inopportuno modo concesso al governo, questo decreto costituisce l'ennesimo tassello che finisce per completare il mosaico rivelatore del perverso disegno che, nell'interesse esclusivo della parte padronale e di quella finanziaria, che non a caso plaudono all'azione riformatrice del governo, stravolge e travolge la nozione stessa del lavoro, del lavoro come diritto e del diritto del lavoro, del lavoro come massima espressione della dignità umana, riducendolo a docile strumento del profitto.

Togliere diritti e dignità a chi lavora e a chi ha bisogno di lavorare potrà aumentare il margine di profitto del padrone e della speculazione finanziaria internazionale, che in questi giorni tiene sotto ricatto il popolo greco così come è dietro all'intero complesso delle cosiddette riforme del governo Renzi,

Ma non produrrà ricchezza.

La ricchezza vera sta nella capacità di soddisfare i bisogni delle persone, nel "bene-essere" della comunità e non nasce dalla riduzione a servi di chi la produce con il proprio lavoro, nella negazione dei suoi diritti e delle tutele costate centocinquanta anni di sudore, lacrime e sangue.

Le responsabili che questo governo e questo Parlamento si sono assunti sono enormi e non è certo l'effetto placebo di qualche minimo aggiustamento sulla singola norma a mutarne il segno ed il senso politico, sociale e materiale.

Le nostre considerazioni, allora, ancora una volta, non sono volte all'impossibile tentativo di “*camouflage*” dell'irricevibile, ma a denunciarne il reale segno ed il reale obiettivo.

La Confederazione USB è un'organizzazione sindacale che fa sindacato, che fa conflitto e contrattazione e non è interessata a svendere i diritti dei lavoratori per qualche posto in qualche Comitato amministratore.

Questo, se non altro, ci consente di esaminare con occhi limpidi e lucidi lo schema di decreto oggi all'esame di questa Commissione.

Il primo elemento che balza prepotentemente agli occhi è il fatto che l'attenzione del governo si sia concentrata su un ammortizzatore sociale, la cassa integrazione guadagni, che dal 2007 ha costituito l'unico presidio che ha consentito a questo Paese di evitare la totale desertificazione del suo tessuto industriale e del relativo indotto, che ha consentito all'impresa edile e ai diversi settori che ne hanno potuto usufruire, di sopravvivere nella drammatica fase di crisi, recessione, deflazione, evitando che l'intero paese precipitasse in condizioni ben peggiori di quelle non certo rosee che viviamo.

Ci si sarebbe aspettati che l'attenzione del governo si concentrasse nel miglioramento di questo strumento, nella sua universalizzazione con l'estensione ai settori non coperti e che in questi anni sono sopravvissuti anche grazie all'integrazione in deroga, magari finanziata con i fondi europei.

Ci saremmo aspettati un'azione che risolvesse gli sprechi, ad esempio dell'utilizzo della cassa da parte di aziende affatto in crisi e che, con la complicità di organizzazioni sindacali compiacenti, hanno utilizzato l'ammortizzatore per incrementare lo sfruttamento del lavoro e il profitto se non per delocalizzare le produzioni.

Ci saremmo dovuti aspettare questo, ma non siamo ingenui, ed il governo non ha “tradito” le nostre aspettative.

Lo schema di decreto riduce a 24 mesi (36 in caso di Contratto di Solidarietà) nel quinquennio mobile il massimo periodo di integrazione concedibile.

Tra i primi 12 mesi (è il massimo per l'integrazione, 24 in caso di Contratto di Solidarietà) e la successiva concessione devono passare almeno otto mesi e l'integrazione non può essere a zero ore ma al massimo per l'80% delle normali ore di lavoro del periodo.

In caso di integrazione ordinaria, dopo le prime 52 settimane, deve passare un intero anno per poter richiedere un'altra settimana.

L'azienda che fa ricorso all'integrazione salariale deve versare un contributo addizionale pari al 9% delle retribuzioni che sarebbero maturate per le ore in cui si è fatto ricorso all'integrazione. Dopo il primo anno il contributo diviene del 12% e del 15% oltre il secondo (il Ministero del Lavoro può autorizzare in via straordinaria ulteriori sei mesi).

In sostanza l'azienda in crisi, che oltre a dover anticipare l'integrazione, deve versare un contributo oneroso, è di fatto spinta ad avviare le procedure per i licenziamenti collettivi.

La Confederazione USB in proposito rileva come se le condizioni disegnate dallo schema di decreto all'esame fossero state quelle in essere dal 2007 in poi, l'Italia oggi sarebbe di fatto un paese deprivato di un settore industriale e ci troveremmo in un deserto di aziende dismesse, di scheletri, fantasmi in grado solo di deturpare il paesaggio.

Ma c'è di più, la “semplificazione” delle procedure fa sì che l'azienda debba avvertire solo la Rappresentanza Sindacale Aziendale o, se presente, la Rappresentanza Sindacale Unitaria e, solo se RSA ed RSU non sono presenti, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali “comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale”, garantendo in tal modo la perpetuazione delle storture e degli abusi sopra richiamati.

Naturalmente i lavoratori che percepiscono l'integrazione sono condannati alle cosiddette “politiche attive” di cui abbiamo avuto modo di esprimerci in relazione ad altro schema di decreto all'esame di codesta Commissione.

Ma lo schema non manca anche di offrire alcune perle che non è possibile non sottolineare.

L'integrazione straordinaria, che è concessa per riorganizzazione e per crisi ai settori industriali, a quelli ad essi connessi e collegati, ed è preclusa a tanti altri, è però prevista per i partiti e le associazioni politiche...

L'integrazione ordinaria è riconosciuta alle aziende degli enti pubblici partecipate dai privati ma è preclusa alle aziende pubbliche – che magari fanno l'identico servizio – ma a totale capitale pubblico.

Se per una qualunque ragione, riconducibile a responsabilità del datore di lavoro, l'integrazione non viene concessa, a differenza di quanto avviene oggi, quando il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori l'intera retribuzione che sarebbe spettata loro se avessero lavorato (ed è un principio legato alle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto di lavoro) il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori solo una somma equivalente all'integrazione persa.

Se l'azienda non rispetta i criteri di rotazione tra mansioni e professionalità fungibili, ovvero utilizza il ricorso all'integrazione salariale per mettere sistematicamente fuori dall'attività produttiva un ben preciso gruppo di lavoratori finendo per definire una sostanziale lista di proscrizione, il datore di lavoro non sarà più condannabile dal giudice ad indennizzare i lavoratori interessati con il pagamento del 100% delle retribuzioni perse, ma sarà punibile solo con l'erogazione di una sanzione.

Ma il senso dello schema di decreto oggi all'esame non è nella manomissione del trattamento di integrazione salariale, che evidentemente nelle intenzioni del governo dovrà venire soppresso in futuro con successivi provvedimenti, ma nell'introduzione di una forma “quasi” nuova di “ammortizzatore” che ha l'ambizione di divenire universale senza essere universalistico.

Stiamo parlando dei Fondi di Solidarietà Bilaterali e del Fondo di Integrazione Salariale.

Fondi in cui la bilateralità consiste nel fatto che organizzazioni dei datori di lavoro, non importa quanto rappresentative, e organizzazioni sindacali, queste sì, comparativamente più rappresentative (rispetto a cosa?) sul piano nazionale, esprimono il comitato amministratore di un organismo senza personalità giuridica che, sulla base dell'obbligo di pareggio di bilancio, si limiterà a tirare una coperta irrimediabilmente corta che finirà per lasciare scoperti i lavoratori

Fondi in cui la solidarietà è la definizione beffarda del principio da cui sono ispirati: “Aiutati che Dio d'aiuta”.

Il dato fondamentale che caratterizza questo modello di ammortizzatore è che il mondo del lavoro viene segmentato in una pluralità di comparti che saranno chiamati ad affrontare in proprio; con l'esclusivo utilizzo delle proprie risorse; senza alcuna solidarietà con gli altri comparti; senza alcuna solidarietà dell'autorità governativa e amministrativa che, anzi, vigilerà che non si possa determinare il contrario; le eventuali situazioni di crisi che si verranno a determinare all'interno del comparto.

A seconda dell'andamento del settore e dell'economia, sulla base di quanto le sofferenze avranno eroso il “gruzzolo” a disposizione, gli amministratori del fondo potranno tirare la coperta o verso l'innalzamento dei contributi, che per un terzo pagheranno i lavoratori, o tagliare le prestazioni che, comunque, a regime non potranno superare in termini di impegno finanziario il quadruplo dei contributi dovuti dall'impresa.

L'unica universalità racchiusa in questo meccanismo è la riduzione a forma privata, assicurativa, di uno strumento previdenziale di cui sino ad oggi si faceva carico lo Stato (certo sempre e solo con i contributi del lavoro).

L'elasticità che impediva la brutale perdita di posti di lavoro e di lavoro (quando un'azienda chiude, quando chiude una sua parte, è il tessuto produttivo che si impoverisce), che dava tempo per risolvere positivamente le crisi, cessa di essere governata nell'interesse del paese.

Essa diviene prestazione proporzionata e conseguente al premio pagato da impresa e lavoratori sulla base del rischio che quell'attività ha manifestato nel settore di appartenenza.

Come Confederazione USB non crediamo che questo modello di ammortizzatore sia il frutto ragionieristico di tecnici in cerca di certezze nei conti pubblici.

Crediamo che, come l'insana introduzione dell'obbligo di pareggio di bilancio in Costituzione, anche questa operazione abbia come reale obiettivo far venir meno il ruolo sociale dello Stato, di ridurre i diritti in bisogni cui i lavoratori dovranno fare fronte sul mercato ed alle condizioni del mercato.

Peraltro non è certo difficile immaginare che, in nome delle prestazioni che sarebbero necessarie e non sarà possibile erogare sulla base del mero gettito contributivo, il prossimo passo, con un apposito aggiustamento legislativo, possa essere - a fronte di insostenibili aumenti delle contribuzioni - l'investimento dei capitali accumulati sul mercato finanziario, sul modello dei Fondi

Pensione chiusi che, non a caso, vede coinvolti i medesimi attori chiamati a determinare i comitati amministrativi.

Anche in questo caso l'Unione Sindacale di Base, nel ringraziare comunque Presidente e Commissione per l'opportunità concessa di esprimere la propria posizione, invita questa Commissione ad esprimere un parere negativo all'Atto del Governo oggi all'esame.

Confederazione U.S.B.
(Severo Lutrario – Viviana Ruggeri)